

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/353 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione ⁽²⁾ impone il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi immessi sul mercato e iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per i quali nessuna domanda conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, di detto regolamento è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni o per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 abroga anche i regolamenti o sopprime le disposizioni che autorizzano tali additivi.
- (2) Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 contenente l'elenco degli additivi che devono essere ritirati dal mercato per alcune specie animali, è stato incluso per errore l'additivo per mangimi coccidiostatico autorizzato dal regolamento (CE) n. 1463/2004 ⁽³⁾, sebbene fosse stata presentata per tempo una domanda conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale regolamento è stato quindi erroneamente abrogato dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. Nel considerando 3 del regolamento (UE) 2017/1145, il regolamento (CE) n. 833/2005 ⁽⁴⁾ è stato menzionato per errore sia tra gli atti da modificare che tra quelli da abrogare. È opportuno rettificare tale errore per indicare che il regolamento (CE) n. 833/2005 dovrebbe essere soltanto abrogato. Per errore, l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 non ha abrogato il regolamento (CE) n. 1459/2005 ⁽⁵⁾, sebbene quest'ultimo autorizzi alcuni composti di iodio che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 ha erroneamente abrogato il regolamento (CE) n. 1443/2006 ⁽⁶⁾. Dovrebbero essere abrogati solo l'articolo 1 e l'allegato I di tale regolamento, poiché solo queste disposizioni riguardano alcuni enzimi che devono essere ritirati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145. È opportuno rettificare tali errori.
- (3) Per errore, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2003 ⁽⁷⁾, che autorizza alcuni composti di ferro che devono essere ritirati dal mercato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145, non sono state soppresse dall'articolo 8 di tale regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2003. È opportuno rettificare detto articolo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, dell'8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 8).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

